



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

**PARERE MOTIVATO**  
n. 137 in data 11 Giugno 2021

**OGGETTO: REGIONE DEL VENETO**  
**RAPPORTO AMBIENTALE: QUARTO PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE**  
**VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* concernente *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”* e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”* e viene effettuata per piani e programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”*

**VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 1222 del 26 luglio 2016;

**VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

**VISTO** in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione veneto.

**ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca).

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

La Commissione VAS si è riunita in data 11 giugno 2021 come da nota di convocazione in data 9 giugno prot. reg. 261390;

**VISTO** che con nota prot. n. 530805 del 14.12.2020, la "Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria", evidenziando l'adozione del "Quarto Programma d'Azione Nitrati" con DGRV n. 1697 del 9 dicembre 2020, ha inviato la seguente documentazione:

- Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Vinca;
- Allegati Tecnici.

Successivamente con nota n. 136784 del 25.03.21 la documentazione veniva integrata con:

- Estratto di pubblicazione nel BURV n. 192 dell'11.12.20;
- Copia fase consultazione e partecipazione;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza in materia ambientale nonché di come si terrà conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni dagli stessi espresse;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento con cui si evidenzia che sono pervenute n. 162 osservazioni delle quali 96 con attinenza ambientale, con relativa controdeduzione e parere di coerenza del valutatore.

**VISTA** la nota acquisita al prot. reg. n. 0136784 in data 25.03.2021 (rif. allegati 7 e 8), con la quale il Direttore della "Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – venatoria", ha fatto pervenire "Dichiarazione sulle note pervenute dalle autorità ambientali e relativa attività istruttoria", attestante che, "[...]. Con nota prot. reg. n. 530805 del 14/12/2020 in allegato 6 alla lettera di trasmissione, è stato richiesto il parere alle Autorità Ambientali, individuate secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2 del rapporto ambientale, in merito alla proposta di Programma, Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica adottate con DGR 1697 del 9 dicembre 2020. Sono pervenute dalle Autorità Ambientali le seguenti note.

| n. | data       | protocollo | Autorità Ambientale   |
|----|------------|------------|---|
| 1  | 15/01/2021 | 18348      | Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali  |
| 2  | 15/01/2021 | 18359      | MIBACT-Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza |
| 3  | 15/01/2021 | 18567      | ARPAV   |
| 4  | 18/01/2021 | 21749      | Città Metropolitana di Venezia  |
| 5  | 21/01/2021 | 28333      | MIBACT- Segreteria Regionale per il Veneto  |
| 6  | 04/02/2021 | 52461      | Provincia di Rovigo   |
| 7  | 08/02/2021 | 58825      | Provincia di Belluno  |
| 8  | 12/02/2021 | 67174      | MATTM   |

Si richiama nel presente documento anche il parere interno prevenuto dalla Direzione Turismo, competente per le misure di conservazione della rete Natura 2000.

|   |            |       |                   |
|---|------------|-------|-------------------|
| 9 | 08/02/2021 | 58776 | Direzione Turismo |
|---|------------|-------|-------------------|



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Le restanti Autorità Ambientali in indirizzo alla sopracitata nota prot. reg. n. 530805 del 14/12/2020, non hanno formulato pareri/osservazioni. In merito alle modalità con cui si terrà conto delle richieste espresse dalle Autorità Ambientali, nel documento che segue si illustrano gli elementi di riscontro e le indicazioni di recepimento relativamente ad ogni singola osservazione, brevemente riassunta. Le note originali pervenute dalle autorità ambientali sono riportate in allegato 8 alla lettera di trasmissione. Preme evidenziare in via preliminare che con la DGR n. 1697/2020 di adozione della proposta di Programma e di Rapporto Ambientale sono stati contestualmente adottati gli "Allegati tecnici alla Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (Allegato E alla DGR 1697/2020). Tali allegati hanno contenuto applicativo e riepilogativo, come precisato al punto n. 6 della DGR 1697/2020, per aggiornare e mettere a sistema indicazioni operative che si sono susseguite negli anni; gli allegati non sono oggetto di valutazione come chiarito al § 4.5.2 lettera bb – del rapporto ambientale. Pertanto le osservazioni inerenti tali allegati, avanzate dalle Province non in quanto autorità ambientali ma in quanto soggetti competenti alle attività istruttorie e di controllo sugli adempimenti della disciplina nitrati, non rientrano nella procedura VAS, ancorché si sia ritenuto opportuno dare comunque utile riscontro in questa sede sull'esito istruttorio."

Con riferimento a contenuti puntuali e modalità di riscontro ai pareri formulati dalle Autorità si rimanda ai sopra richiamati allegati 7 ("Dichiarazione sulle note pervenute dalle autorità ambientali e relativa attività istruttoria") e 8 ("Note pervenute dalle Autorità Ambientali").

**PRESO ATTO CHE** con nota acquisita al prot. reg. n. 0136784 in data 25.03.2021 il Direttore della "Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – venatoria", ha fatto pervenire "Dichiarazione sulle osservazioni pervenute da soggetti interessati", attestante che, "[...]. Nel corso della consultazione pubblica avviata in data 11 dicembre 2020 a seguito di pubblicazione d'avviso sul BUR n. 192/2020 e conclusasi in data 9 febbraio 2021 sono pervenute le seguenti note da parte dei soggetti interessati, contenenti complessivamente 162 osservazioni di cui 93 con valenza ambientale.

| n. | data       | protocollo | TIPO_SOGGETTO           | SOGGETTO                                | Osservazioni totali | di cui ambientali |
|----|------------|------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1  | 10/02/2021 | 62004      | COMUNE                  | Comune di Pozzoleone                    | 4                   | 4                 |
| 2  | 26/01/2021 | 35126      | OPA                     | Associazione Veneta Allevatori-AVA      | 12                  | 5                 |
| 3  | 03/02/2021 | 49459      | OPA                     | CIA Veneto                              | 14                  | 4                 |
| 4  | 26/01/2021 | 36058      | OPA                     | Confagricoltura Veneto                  | 22                  | 5                 |
|    | 09/02/2021 | 64590      |                         |   |                     |                   |
| 5  | 08/02/2021 | 57461      | OPA                     | COPAGRI VENETO                          | 25                  | 3                 |
| 6  | 27/01/2021 | 37711      | OPA                     | Federazione Regionale Coldiretti Veneto | 20                  | 11                |
| 7  | 29/01/2021 | 42156      | PRIVATO                 | dott. Andrea Astolfi                    | 1                   | 0                 |
| 8  | 08/02/2021 | 57185      | GESTIONE FANGHL/RIFIUTI | Agroservizi SAS di Loris Pasetto & C    | 6                   | 6                 |
| 9  | 09/02/2021 | 60681      | GESTIONE FANGHL/RIFIUTI | BioCalòs Srl                            | 19                  | 19                |
| 10 | 08/02/2021 | 57269      | GESTIONE FANGHL/RIFIUTI | CAVIRO EXTRA SpA                        | 4                   | 4                 |
| 11 | 10/02/2021 | 62061      | GESTIONE FANGHL/RIFIUTI | Consiglio di Bacino Rovigo              | 4                   | 4                 |
| 12 | 08/02/2021 | 58273      | GESTIONE FANGHL/RIFIUTI | CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI         | 3                   | 3                 |

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

|    |            |       |                         |               |    |    |
|----|------------|-------|-------------------------|---------------|----|----|
| 13 | 09/02/2021 | 60490 | GESTIONE FANGHI/RIFIUTI | Contarina Spa | 18 | 18 |
| 14 | 09/02/2021 | 59991 | GESTIONE FANGHI/RIFIUTI | ETRA SpA      |    |    |
| 15 | 09/02/2021 | 60677 | GESTIONE FANGHI/RIFIUTI | Veritas Spa   | 6  | 6  |
| 16 | 15/02/2021 | 70494 | GESTIONE FANGHI/RIFIUTI | Viveracqua    | 4  | 4  |

Nel documento che segue viene compilata una scheda per ogni soggetto riportante: numero progressivo dell'osservazione, sintesi dei contenuti, controdeduzione, attinenza con RA/questioni ambientali, parere di coerenza del valutatore (UO Agroambiente). Laddove non vi è attinenza con il RA/questioni ambientali il parere di coerenza è da intendersi reso dall'istruttore tecnico. Le note originali pervenute dai soggetti interessati sono riportate in allegato 10 alla lettera di trasmissione. Come già sottolineato per l'allegato 7 alla lettera di trasmissione, le osservazioni inerenti gli "Allegati tecnici alla Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (Allegato E alla DGR 1697/2020), non rientrano nella procedura VAS (cfr. § 4.5.2 lettera bb del rapporto ambientale), in quanto aventi contenuto applicativo e riepilogativo e finalizzati a mettere a sistema le indicazioni operative che si sono susseguite negli anni. Per completezza d'informazione, si è comunque ritenuto opportuno dare breve riscontro in questa sede anche sull'esito istruttorio di tali osservazioni."

Relativamente alle modalità di riscontro ai pareri formulati dalle succitate Autorità si rimanda agli allegati 9 ("Dichiarazione del Responsabile del procedimento in merito alle osservazioni pervenute e alle conclusioni istruttorie riepilogate in un prospetto che evidenzia il numero, il soggetto, la sintesi dei contenuti, le controdeduzioni e il parere di coerenza del valutatore (UO Agroambiente)") e 10 ("Note pervenute dai soggetti interessati"), in atti.

Pertanto, complessivamente, si prende atto dei contenuti del prospetto relativamente alle sole 96 osservazioni considerate avere attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale, limitatamente a quanto evidenziato nella presente proposta di sostenibilità ambientale e secondo l'articolazione evidenziata nell'allegato 9, acquisito al prot. reg. n. 0136784 in data 25.03.2021 a firma del Direttore della "Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico - venatoria".

Si precisa che, qualora in fase di approvazione del presente "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto", venissero assunte decisioni dai contenuti difforni rispetto a quanto valutato e in atti, dovrà essere verificato il rispetto delle considerazioni e conclusioni di cui alla presente proposta di parere di sostenibilità ambientale e le eventuali parti in variante dovranno essere sottoposte a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.

Si evidenzia che il presente giudizio di sostenibilità ambientale è vincolato e limitato a quanto esaminato e ai contenuti delle sole osservazioni dichiarate aventi attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale che fanno parte integrante del presente parere di cui all'allegato "Osservazioni PdA.pdf".

**VISTA** l'istruttoria elaborata dall'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS VINCA, elaborata in data 11 giugno 2021 sulla scorta dei documenti trasmessi dalla Autorità Procedente, da cui risulta che Oggetto della presente istanza è il "Quarto Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto".

Il "Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" è il documento previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, "Direttiva Nitrati", nel quale vengono contenute le misure di tutela ambientale che devono essere rispettate da parte di chi effettua l'uso di effluenti di allevamento e concimi azotati nelle zone più suscettibili all'inquinamento delle acque da nitrati.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

L'esigenza di una norma comunitaria volta a limitare la dispersione di composti azotati nell'ambiente si è resa evidente fin dal 1975, per la necessaria tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici e per salvaguardare gli usi legittimi dell'acqua. Si è pertanto reso necessario intervenire anche per ridurre le pressioni sull'inquinamento idrico determinato da nitrati provenienti da fonti agricole.

La "Direttiva Nitrati" è stata recepita a livello nazionale con il D.lgs. n. 152/99, successivamente sostituito ed abrogato dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con il successivo D.M. 07.04.2006, sostituito ed abrogato dal D.M. 25.02.2016.

La Giunta Regionale del Veneto ha provveduto fin dal 2006 al recepimento regionale del "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto", redigendo ora il "Quarto Programma di Azione" in revisione del "Terzo Programma di Azione", di cui alla DGR n. 1835/2016.

Il "Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" è quindi redatto in adempimento e recepimento delle disposizioni di cui alle seguenti norme:

- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (c.d. "Direttiva Nitrati");
- D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia Ambientale, Parte III, Sezione II";
- D.M. 25.02.2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", che ha abrogato il precedente DM 07.04.2006.

Il "Programma di Azione (PdA)" individua, nell'arco temporale di quattro anni, le misure di tutela previste dalla direttiva 91/676/CEE per le zone che risultano designate vulnerabili ai nitrati ("ZVN") ai sensi dell'art. 3 della medesima direttiva.

Complessivamente, gli "obiettivi" del "Programma di Azione" sono riassumibili nel:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, anche in coerenza con il "Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA)", di cui al D.M. 19 aprile 1999;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui le misure di trattamento degli effluenti, nonché l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto, già dalla fase di produzione.

Le "misure" individuate per il perseguimento degli obiettivi del "Programma d'Azione" sono state complessivamente articolate relativamente ai seguenti elementi cardine:

- definizione di divieti spaziali, stagionali o legati a particolari situazioni dei terreni e delle superfici;
- limiti quantitativi agli apporti di azoto e dosi di applicazione;
- indicazioni sulle modalità di distribuzione;
- norme sulle caratteristiche e sul dimensionamento degli stoccaggi;
- disciplina per il digestato agrozootecnico e agroindustriale e per le acque reflue;
- definizione degli adempimenti amministrativi cui sono tenute le aziende agricole che producono e/o utilizzano ai fini agronomici gli effluenti zootecnici e materiali assimilati e fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009.

Il "Programma d'Azione" deve altresì prevedere l'applicazione delle misure del "Codice di Buona Pratica Agricola", approvato in Italia con D.M. 19.04.1999 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, laddove non sostituite e superate dalle misure del "Programma di Azione" medesimo.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

L'art. 5 par. 7 della direttiva 91/676/CEE, prevede il riesame del "Programma di Azione" ogni quattro anni. In Veneto sono quindi state approvate le seguenti edizioni, a partire dalla seconda delle quali è stata espletata la procedura di VAS:

- "Primo Programma di Azione" – DGRV n. 2495/2006;
- "Secondo Programma di Azione" – DGRV n. 1150/2011, assoggettato a VAS;
- "Terzo Programma di Azione" – DGRV n. 1835/2016, assoggettato a VAS.

La disciplina per le "Zone Ordinarie" ("ZO"), non delimitate ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 91/676/CEE, è stata contestualmente definita e aggiornata con i medesimi provvedimenti che approvano i "Programmi di Azione" per le ZVN, con l'unica eccezione della DGRV n. 1150/2011; nell'arco di validità del "Secondo Programma di Azione", per le zone ordinarie risultava quindi confermata e in vigore la disciplina di cui alla DGRV n. 2495/2006.

Infatti, nell'ottica di assicurare una lettura organica e sistematica delle misure che garantiscono la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e dei materiali assimilati, anche per la presente edizione, il "Programma di Azione" per le ZVN, oggetto della procedura di VAS, si integra in un unico documento con la disciplina per le ZO.

L'individuazione delle ZVN, identificate in Veneto all'art. 13 del "Piano di Tutela delle Acque", DCR n. 107/2009 e ss.mm.ii., confermata dalla DGRV n. 243/2013, non ha subito modifiche nel passaggio dal "Terzo Programma di Azione" alla presente edizione, "Quarto Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto". Va complessivamente evidenziato come la perimetrazione delle zone vulnerabili in Veneto è rimasta invariata a partire dal "Primo Programma di Azione 2006-2010" ad oggi. Le "Zone Vulnerabili" interessano in Veneto una superficie pari a circa 800.000 ettari, dei quali oltre 643.000 ettari in pianura, corrispondenti al 62% della pianura veneta, 94.000 in collina e quasi 63.000 in montagna; questi ultimi corrispondono alle aree della Lessinia, che rappresentano le uniche zone montane di tutta Europa designate come vulnerabili, su esplicita richiesta della Commissione europea giunta con la procedura di messa in mora dell'Italia n. 2163/2006. Parimenti, non hanno subito modifiche le norme nazionali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati, se si eccettua l'introduzione del digestato equiparato di cui all'art. 3 lettera o-bis) del DM 25.02.2016, avvenuta con L. n. 160/2019, "art. 1, comma 527, lett. a".

Risulta consolidato anche il sistema informativo utile a individuare lo stato dell'ambiente e la sua evoluzione, anche grazie ai monitoraggi previsti dalla VAS per le due precedenti edizioni del Programma. A tal proposito, per la presente edizione è emersa l'opportunità di prevedere alcune modifiche al set di indicatori per il monitoraggio ambientale del Programma, in relazione alla loro effettiva disponibilità e alle cadenze di rilevazione/aggiornamento.

Se il "Terzo Programma di Azione", 2016-2019, ha avuto come elemento caratterizzante lo sviluppo delle indicazioni per l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale, i cui criteri e norme tecniche sono state introdotte dal D.M. 25.02.2016, il "Quarto Programma di Azione" deve invece confrontarsi principalmente con i seguenti aspetti:

- il coordinamento con altre norme di settore che regolano l'applicazione al suolo di materiali di origine extragricola con funzione fertilizzante, per garantire che l'uso di tali materiali non sia soggetto a livelli di tutela meno rigorosi di quelli stabiliti per gli effluenti di allevamento e i materiali loro assimilati; l'impiego di tali matrici, che avviene ai sensi di altre norme comunitarie e nazionali, in continua evoluzione, non deve infatti compromettere gli effetti delle misure di tutela individuate nel Programma di Azione;
- l'individuazione delle possibili linee di intervento in tema di misure aggiuntive o azioni rafforzate di cui all'art. 5 par. 5 della direttiva 91/676/CEE; la recente procedura di messa in mora n. 2018/2249 comunicata dalla Commissione europea all'Italia con lettera C(2018)7098 dell'08.11.2018 ha fatto emergere la necessità di prevedere azioni di rafforzamento, da attuare qualora le misure vincolanti dei programmi d'azione non risultassero sufficienti per ridurre o prevenire l'inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- l'adeguamento a quanto previsto in tema di digestato equiparato dalla già richiamata modifica al DM 25.02.2016 con L. n. 160/2019, da applicarsi esclusivamente in caso di parere positivo della Commissione europea a seguito della notifica, a cura dei competenti Ministeri, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 91/676/CEE;
- il recepimento di quanto previsto in tema di regolamentazione degli interventi di fertilizzazione dalle misure di conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e ss.mm.ii. per le ZSC (di recente designazione in Veneto), con estensione delle medesime indicazioni anche per i corrispondenti habitat in ZPS;
- l'estensione del registro delle fertilizzazioni, al fine di costruire un database per valutare le pressioni delle fertilizzazioni su tutto il territorio, anche nella prospettiva di integrare gli obiettivi di altre norme comunitarie (Direttiva (UE) 2016/2284 "NEC");
- l'allineamento delle prescrizioni definite per lo spandimento agronomico dei liquami con quanto disciplinato dall'"*Accordo Bacino Padano*", sottoscritto nel giugno 2017 per ridurre gli impatti delle emissioni climalteranti in atmosfera.

Inoltre, il "*Quarto Programma di Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto*" rappresenta un'occasione per prevedere una serie di adeguamenti relativamente:

- alla definizione delle specie da considerare ai fini della definizione di "allevamento", alla quantificazione del letame prodotto e di azoto al campo per tutte le relative specie, all'eventuale integrazione dei trattamenti previsti (es. compostaggio del letame), al fine di meglio precisare il campo di applicazione delle attività disciplinate;
- alla messa a sistema delle indicazioni operative che si sono susseguite negli anni per regolamentare l'attuazione dei "*Programmi di Azione*";
- all'individuazione di modalità per governare le dinamiche dei terreni che cambiano conduzione nel corso dell'anno;
- all'allentamento delle imposizioni relative alla frequenza delle analisi sul digestato agroindustriale, previste in via precauzionale nel precedente ciclo di programmazione in relazione alla mancanza, all'epoca di definizione del "*Terzo Programma di Azione*", di dati ed elementi informativi sui contenuti del digestato di cui all'art. 21 e seguenti del D.M. 25.02.2016;
- all'introduzione di elementi di flessibilità gestionale per quanto concerne i tempi di accumulo in campo dei letami e lo stoccaggio delle acque reflue aziendali.

Le modifiche introdotte con il "*Quarto Programma d'Azione Nitrati*", aventi attinenza a questioni ambientali, così come richiamate nella documentazione esaminata, possono essere così sinteticamente riassunte:

- a) *Modifiche alla definizione di corsi d'acqua e precisazioni sulle esclusioni*: consegue alla necessità di includere nella definizione tutti i corsi d'acqua del territorio e non solo i corpi idrici assoggettati a classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Il rispetto delle distanze, di conseguenza, verrà applicato a tutti i corsi d'acqua, con le sole eccezioni dei casi per i quali non siano verificabili impatti (es. scoline e fossi collettori, corpi idrici pensili, ecc.).

Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "2 comma 1 lett ee)", "4 comma 1\_bis (ZVN) e 2\_bis (ZO)".

- b) *Introduzione del riferimento al regolamento (UE) 2019/1009*: il regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE si applicherà a decorrere dal 16 luglio 2022, interessando quindi il periodo di validità del "*Quarto Programma di Azione*"; era quindi necessario introdurre il relativo riferimento.

Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "1 comma 1", "2 comma 1 lett g), lett gg), lett pp)", "4 commi 1, 2 (solo ZO), 3, 5, 6, 7, 10", "5 comma 9", "6 commi 1, 2\_bis (solo ZO)", "8 comma 3", "8\_bis comma 1", "Art. 11 comma 2\_bis", "Art. 25 comma 1".

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- c) *Estensione ai fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009 dei divieti previsti per i materiali assimilati ai letami, compreso il divieto di accumulo in campo; esplicitazione dei divieti spaziali per le biomasse:* sono stati introdotti per i fertilizzanti commerciali gli stessi divieti previsti per i letami; infatti, la gestione dei fertilizzanti immessi sul mercato non può avvenire secondo criteri meno cautelativi rispetto ai materiali assimilati ai letami.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "4 comma 2 (solo ZO)", "4 comma 3", "5 comma 9", "6 comma 2\_bis (solo ZO)", "11 comma 2\_bis", "11 comma 6 (per biomasse)".
- d) *Introduzione di prescrizioni specifiche per i fertilizzanti immessi sul mercato ottenuti mediante l'impiego di fanghi, rifiuti, scarti industriali:* i fertilizzanti oggetto delle ulteriori prescrizioni sono ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici, anche eventualmente in miscela con altre: fanghi di depurazione dei reflui civili e/o industriali; altri reflui e scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale); rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali), digestato ottenuto da una o più delle matrici indicate.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "2 comma 1 lett pp)", "4 comma 4", "5 comma 5", "6\_bis", "7 comma 2", "8\_bis", "24 comma 3 lett d), comma 4 lett d) (solo ZO)", "25 comma 2".
- e) *Introduzione di prescrizioni specifiche sull'applicazione di fanghi di depurazione e altri rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 99/1992 e DGR 2241/2005:* ferma restando la normativa ambientale attualmente in vigore, vengono introdotte alcune prescrizioni strettamente attinenti la disciplina agricola.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "6\_ter", "8\_ter", "11 comma 2\_bis".
- f) *Introduzione di misure per il rafforzamento della coerenza con l'Accordo di Bacino Padano (DGR 836/2017) e con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (D. Lgs. n. 81/2018):* sono state introdotte specifiche modifiche tese ad armonizzare il "Programma con l'Accordo Bacino Padano" e con il PNCA.  
Articoli e commi del PDA interessati dalla modifica: "4 comma 3 lett g)", "5 comma 3 lett n)", "5 comma 8\_bis", "7 comma 1 e 2", "8 comma 9", "12 comma 14\_bis", "25 comma 1\_bis".
- g) *Riformulazione delle prescrizioni inerenti i Siti Natura 2000 per adeguamento alle misure di conservazione:* la riformulazione delle prescrizioni inerenti i Siti Natura 2000 consegue alla definizione delle misure di conservazione per le ZSC. Il "Quarto Programma di Azione" recepisce le misure di conservazione per le ZSC, laddove le stesse riguardino l'utilizzazione di effluenti e altri fertilizzanti.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "4 comma 9", "5 comma 9", "6\_bis comma 1 lettera c)", "6\_ter comma 1 lettera d)", "24 comma 10".
- h) *Introduzione del divieto di utilizzo di effluenti e assimilati e fertilizzanti in caso di superamento delle CSC di cui al DM 46/2019:* viene recepito quanto disposto dal DM n. 46/2019 relativo alla bonifica e ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "4 comma 10", "5 comma 10".
- i) *Integrazione di divieti d'uso del digestato in particolari situazioni e modifica della frequenza di analisi:* viene vietato l'uso agronomico del digestato che non risulti idoneo all'applicazione su suolo agricolo in relazione ai limiti fissati, anche localmente, dalle competenti autorità ambientali o sanitarie, per eventuali sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche. La frequenza delle analisi sul digestato agroindustriale viene portata da tre mesi ad un anno.  
Articoli e commi del PDA interessati dalla modifica: "15 comma 1\_bis", "19 commi 3 e 4", "21 comma 3 e 4".

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- j) *Introduzione di una maggiore flessibilità per l'accumulo in campo di letami (ad eccezione che per le lettiere esauste degli avicunicoli):* il tempo massimo di accumulo in campo dei letami viene portato da 30 a 90 giorni.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "11 comma 4".
- k) *Eliminazione dell'obbligo di 90 giorni di stoccaggio per le acque reflue:* fermi restando i vigenti vincoli per il dimensionamento degli stoccaggi, viene eliminato il periodo minimo di stoccaggio relativo alle acque reflue.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "32 comma 4".
- l) *Introduzione della definizione di digestato equiparato e relative disposizioni: recepimento di recenti disposizioni normative:* peraltro tale definizione entrerà in vigore solo ad avvenuto riscontro positivo da parte della Commissione Europea.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "2 comma 1 lett oo)", "21\_bis".
- m) *Adeguamenti conseguenti alla messa in mora 2249/2018 della Commissione europea e disposizioni di transizione:* la procedura potrebbe comportare la necessità di estendere la perimetrazione delle "Zone Vulnerabili", con ricadute sul Programma.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "1 comma 3", "39 comma 2\_bis".
- n) *Indicazione di possibili misure rafforzate:* viene esplicitato che l'eventuale adozione di misure rafforzate non comporta l'attivazione della VAS, in quanto volte ad introdurre maggiori vincoli ambientali in caso di inefficacia del Programma.  
Articoli e commi del PdA interessati dalla modifica: "38 commi 2 e 3".

Inoltre, il "Quarto Programma d'Azione Nitrati", ha riguardato anche una serie di modifiche che non sono state sottoposte a valutazione in quanto non possono, nemmeno potenzialmente, avere effetti ambientali, secondo quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale.

Il "Programma di Azione per le zone vulnerabili" e la coordinata disciplina per le zone ordinarie, individuano, pertanto, le azioni finalizzate alla riduzione delle perdite di composti azotati di origine agricola verso le acque superficiali e sotterranee. Secondo quanto evidenziate nel Rapporto Ambientale, quest'ultimo non ha proceduto ad analizzare le azioni del "Terzo Programma di Azione 2016-2019" confermate senza modifiche, che si danno per consolidate e per le quali si richiamano gli esiti valutativi della pertinente procedura di VAS e gli esiti dei report di monitoraggio annuali.

Di seguito si individuano quindi le azioni di nuova introduzione o modificate rispetto al "Terzo Programma di Azione 2016-2019", con indicata la motivazione della modifica.

Complessivamente, il "Quarto Programma d'Azione Nitrati" introduce come elementi di novità relativamente all'articolazione generale del programma:

– Divieti spaziali, stagionali o legati a particolari situazioni dei terreni e delle superfici.

Il Programma stabilisce divieti per l'uso di effluenti zootecnici, materiali assimilati e fertilizzanti azotati di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 nelle aree prossime ai corsi d'acqua, ai laghi e alle acque marino-costiere e di transizione. Sono inoltre definiti divieti per aree non agricole, aree di cava, boschi, zone di tutela assoluta circostanti le captazioni o derivazioni d'acqua destinata al consumo umano, suoli innevati, franosi, saturi d'acqua, superfici in pendenza, specifici habitat ricadenti in siti Natura 2000. I divieti stagionali sono volti ad evitare il dilavamento e la percolazione dei nitrati in periodi di assenza di colture ed esposizione alle precipitazioni.

Il "Quarto Programma" introduce come elementi di novità:

- il coordinamento del divieto di effettuare interventi di fertilizzazione nei giorni in cui sono attive misure temporanee restrittive per il miglioramento dell'aria, ai sensi dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano di cui alla DGRV n. 836/2017;
- il divieto di effettuare interventi di fertilizzazione nelle aree in cui si siano riscontrati superamenti delle "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" di cui al decreto n. 46/2019, sino all'approvazione della valutazione di rischio e dell'eventuale progetto degli interventi (artt. 4 e 5 del D.M. 46/2019);

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- il divieto d'uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi, rifiuti urbani (ad eccezione della frazione verde costituita da rifiuti vegetali), scarti industriali non agroalimentari sulle superfici utilizzate per lo spandimento di effluenti, sulle superfici interessate da produzioni biologiche e produzioni agroalimentari di qualità fatti salvi i casi espressamente ammessi dalle specifiche discipline, su tutti i siti Natura 2000, sulle superfici per le quali si percepiscono "aiuti a superficie" della PAC (qualora i fertilizzanti siano ottenuti da fanghi di depurazione/fanghi industriali, il cui uso è espressamente escluso dal regolamento (UE) 2019/1009), nonché in relazione alla tipologia di coltura.
- Vincoli quantitativi agli apporti di azoto e dosi di applicazione.

Il Programma stabilisce, in recepimento della norma comunitaria e nazionale, il limite di 170 kg N/ha al campo di origine zootecnica nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati. Al conseguimento di tale limite contribuiscono anche i fertilizzanti ottenuti con l'impiego di effluenti zootecnici, come stabilito dall'art. 40 del D.M. 25/02/2016. Il corrispondente limite previsto in Zona Ordinaria è di 340 kg N/ha.

Il "Quarto programma d'Azione" impone inoltre il rispetto del limite di 170 Kg di N/ha in ZVN anche per alcune tipologie di fertilizzanti che, ancorché non ottenuti da effluenti zootecnici, richiedono particolari precauzioni d'impiego in quanto ottenuti con matrici gestite in operazioni di recupero definitivo di rifiuti o di reimpiego di scarti industriali. Ciò al fine di evitare che i fertilizzanti derivanti da fanghi, rifiuti, scarti industriali non agroalimentari risultino sottoposti a vincoli meno rigorosi rispetto agli effluenti zootecnici, con il conseguente rischio di sfavorire il corretto prioritario impiego di questi ultimi, stabilito dalla norma di settore. Nel caso degli ammendanti e correttivi sono inoltre stabiliti dei limiti quantitativi di distribuzione sul tal quale, tratti dalle norme tecniche di settore e da letteratura, affinché il ricorso a tali materiali avvenga solo in ragione delle effettive esigenze di correzione e ammendamento dei suoli.

Il Programma chiarisce che i limiti si applicano anche ai fanghi utilizzati in agricoltura ai sensi del D.lgs. n. 99/1992, con ciò esplicitando il richiamo già presente nella DGRV n. 2241/2005 che approva le Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, laddove stabilisce che "(...) non devono essere superati i carichi stabiliti nell'allegato 7 del D.lgs. 152/99 per quanto riguarda la protezione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola". È altresì imposto il rispetto del "Maximum Application Standard (MAS)", ossia di massimali di azoto efficiente per coltura, al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti nutrienti. Il nuovo "Programma d'Azione" contiene in allegato la "Tabella MAS" che riporta i quantitativi azotati massimi applicabili, avallati dalla Commissione europea già in sede di negoziazione dei contenuti del "Secondo Programma d'Azione".
- Modalità di distribuzione

Il "Programma" definisce alcune indicazioni sulle tecniche di distribuzione volte a contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee. Si segnala come novità del "Quarto Programma d'Azione" la necessità dell'incorporazione al suolo per i fertilizzanti a base di urea, nonché per i letami e materiali assimilati per le superfici a seminativo, ad integrazione dell'analoga misura prevista per i liquami già nella precedente edizione. L'introduzione è volta al rafforzamento della coerenza con quanto previsto del "Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico", D.lgs. n. 81/2018. Analoga previsione è stabilita per i fertilizzanti ottenuti da fanghi, rifiuti, scarti industriali non agroalimentari, per i quali è imposto anche un controllo su alcuni parametri inquinanti e sulla qualità dei suoli nell'ambito delle attività di ARPAV.
- Stoccaggi

Il "Programma" definisce le caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti zootecnici. Il dimensionamento dei contenitori deve garantire la conservazione degli effluenti per i periodi in cui la distribuzione in campo è vietata o limitata da motivazioni agronomiche, climatiche e/o normative.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Lo stoccaggio dei materiali palabili, quali letami, polline, lettiere avicole esauste, frazioni palabili da separazione solido/liquido, ecc., deve avvenire su platea impermeabilizzata, dotata di pozzetto per la raccolta dei materiali di sgrondo e delle acque piovane. Sono considerate utili per il calcolo della capacità di stoccaggio aziendale le lettiere permanenti, purché impermeabilizzate alla base, nonché le fosse profonde e i sottogrigliato dei ricoveri avicoli. L'accumulo diretto in campo dei letami, accumulo temporaneo, condotto con modalità atte a impedire la dispersione dei percolati, è ammesso solo al fine di effettuarne la distribuzione e per un periodo limitato di tempo. È esclusa la possibilità dell'accumulo temporaneo nel caso di materiali assimilati ai letami. Il *"Quarto Programma di Azione"* chiarisce altresì che è vietato l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.lgs. n. 99/1992 e alla DGRV n. 2241/2005 e ss.mm.ii., ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo.

– La disciplina per il digestato agrozootecnico e agroindustriale e per le acque reflue

Il *"Programma d'Azione"* disciplina le condizioni che consentono di definire come sottoprodotto il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali in base alle matrici ammesse, alle caratteristiche di qualità, all'uso agronomico, ai trattamenti considerati normale pratica industriale. Il digestato agrozootecnico è ottenuto esclusivamente da paglia, sfalci e potature, materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di allevamento, materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del D.M. dello Sviluppo Economico 23.06.2016. Il digestato agroindustriale è ottenuto da acque reflue aziendali, residui dell'attività agroalimentare, acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide, sottoprodotti di origine animale, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze compresi nella definizione di digestato agrozootecnico. Viene espressamente chiarito che i digestati ottenuti da matrici non ammesse dal *"Programma"* oppure che, pur ottenuti con le matrici ammesse, non risultano conformi alle caratteristiche stabilite per i digestati agrozootecnici e agroindustriali, non possono essere distribuiti in agricoltura ai sensi del Programma medesimo e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte IV al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il *"Quarto Programma di Azione"* recepisce le modifiche apportate al D.M. 25/02/2016 dalla L. n. 160/2019 relativamente all'introduzione del digestato equiparato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Tali indicazioni, tuttavia, diverranno applicative solo in esito all'eventuale riscontro positivo da parte della Commissione europea sulla notifica della modifica normativa a cura dei Ministeri competenti, dovuta ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 91/676/CEE. Il Programma stabilisce inoltre le modalità di gestione delle acque reflue aziendali ai fini della loro utilizzazione agronomica per il recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti in esse contenute, applicando i medesimi divieti dei liquami, definendo le modalità di stoccaggio, indicando applicazioni massime di 400 m<sup>3</sup>/ha e le tipologie di acque reflue non idonee all'utilizzazione agronomica.

Il *"Quarto Programma d'Azione"*, elimina lo stoccaggio obbligatorio di 90 giorni per le acque reflue, fermi restando i vincoli sul corretto dimensionamento dei contenitori in relazione alla durata dei divieti stagionali; ciò al fine di consentire l'utilizzo delle acque reflue disponibili in relazione alle esigenze colturali nella stagione irrigua.

– Adempimenti amministrativi

Il *"Programma"* definisce gli adempimenti amministrativi cui sono tenute le aziende agricole che producono e/o utilizzano ai fini agronomici gli effluenti zootecnici e materiali assimilati e fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009. La distribuzione degli effluenti di allevamento è subordinata alla presentazione all'Autorità competente (Provincia) di una Comunicazione indicante tutti gli elementi necessari alla descrizione delle modalità di gestione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Oltre determinate soglie la Comunicazione, che ha durata massima quinquennale, deve essere corredata dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che riporta il bilancio dell'azoto con valore previsionale annuale. Ai sensi del Programma d'Azione, tutte le aziende con SAU superiore a 14,8 ha in ZVN sono tenute inoltre a registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organica che minerale, su un Registro WEB delle concimazioni disponibile nel portale regionale. Analogo obbligo è definito, sia in ZVN che in ZO, per le aziende tenute alla presentazione del PUA. Con il "Quarto Programma di Azione" la compilazione del Registro delle concimazioni è prevista inoltre per chiunque, sia in ZVN sia in ZO, utilizzi su superfici agricole digestato agrozootecnico o agroindustriale o fertilizzanti ottenuti da fanghi, rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde) e scarti industriali non agroalimentari.

Sostanzialmente, le modifiche introdotte sono volte a rafforzare i livelli di tutela ambientale del "Quarto Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto". L'unica modifica introdotta che nelle analisi compiute nel Rapporto Ambientale non ottiene il giudizio di massima coerenza è relativa all'introduzione di tempi più lunghi per l'accumulo in campo dei letami, escluse lettiere esauste di avicunicoli. Come puntualmente delineato nella documentazione esaminata, tale modifica è finalizzata ad una maggiore flessibilità della gestione conformemente a quanto previsto dal D.M. 25/02/2016 ed è controbilanciata dall'introduzione di una associata prescrizione sul contenimento degli odori e della proliferazione delle mosche, nonché dall'esplicitazione del divieto di accumulo per i fertilizzanti commerciali, per i quali la consegna deve essere gestita con accordi tra le parti funzionali alle effettive esigenze d'uso da parte dell'azienda agricola. L'eliminazione dell'obbligo dei 90 giorni di stoccaggio per le acque reflue è stato valutato positivamente in quanto risponde all'esigenza di una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle acque reflue disponibili in relazione alle esigenze colturali nella stagione irrigua, fermi restando i vincoli sul corretto dimensionamento dei contenitori in relazione alla durata dei divieti stagionali.

Complessivamente, gli impatti cumulativi generati dall'attuazione del "Quarto Programma di Azione" sono stati considerati positivi, in quanto il Programma proposto conferma i contenuti del precedente "Terzo Programma", integrandoli con misure di ulteriore rafforzamento della tutela ambientale, soprattutto con riferimento alla matrice acqua, alla matrice suolo, al sistema della tracciabilità, alla tutela della rete Natura 2000.

Il "Quarto Programma di Azione" prevede l'adeguamento ad eventuali disposizioni cogenti di livello comunitario e nazionale alle quali si rendesse necessario dare recepimento e attuazione nel corso del quadriennio di riferimento. Si tratta in particolare della eventuale estensione delle "ZVN" da definire nell'ambito del "Piano di Tutela delle Acque" in caso di esito negativo della procedura di messa in mora della Commissione europea all'Italia n. 2018/2249 e dell'introduzione della fattispecie del digestato equiparato a seguito della L. n. 160/2019, che necessita di espresso avallo da parte della Commissione europea. Secondo quanto, evidenziato nella documentazione esaminata, in entrambi i casi si tratta di procedure dall'esito ad oggi incerto, dipendenti da fattori esterni all'Amministrazione regionale e che, qualora si concludessero con una modifica dell'attuale assetto territoriale o normativo, andrebbero ad integrarsi obbligatoriamente alle disposizioni del "Quarto Programma di Azione".

Con specifico riferimento al "digestato equiparato", nel Rapporto Ambientale si evidenzia come la L. n. 160/2019 abbia introdotto nel D.M. 25/02/2016 il concetto di "digestato equiparato" a prodotti ad azione sul suolo di origine chimica, definendo le condizioni di equiparabilità. Le disposizioni sono state recepite nel "Quarto Programma di Azione" con la clausola che diverranno applicative solo in esito all'eventuale riscontro positivo da parte della Commissione europea sulla notifica a cura dei Ministeri competenti, dovuta ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 91/676/CEE. Le condizioni di equiparabilità determinano la non applicazione del tetto di 170 kg N/ha sul digestato, fatto salvo il rispetto del "MAS" delle colture e il subentro delle disposizioni sui prodotti ad azione sul suolo di origine chimica invece delle disposizioni sui materiali assimilati agli effluenti zootecnici.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

La riduzione dei vincoli, ovvero la non applicabilità del tetto dei 170 kg N/ha al “*digestato equiparato*”, è controbilanciata da misure rigorose relativamente alle caratteristiche del digestato, alla copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione, alla tracciabilità delle fertilizzazioni mediante GPS, all’efficienza di impiego, al ricorso a sistemi di distribuzione a bassa emissività, nonché all’esecuzione di analisi di controllo, ritenendo quindi che nell’eventualità dell’entrata in vigore delle “*misure di equiparabilità*”, l’impatto ambientale possa essere considerarsi non rilevante.

Inoltre, considerando che in corso di attuazione del “*Terzo Programma di Azione*” sono intervenute una serie di disposizioni normative e programmatiche in settori diversi ma aventi relazioni con i temi regolamentati dal “*Programma*”, finalizzate ad una maggiore tutela ambientale e ad una corretta gestione degli apporti, con il “*Quarto Programma di Azione*”, si è ritenuto di proporre ulteriori misure di rafforzamento della tutela ambientale, che mirano in particolare alla corretta gestione degli apporti al suolo e alla garanzia della loro tracciabilità, nonché alla riduzione delle emissioni atmosferiche e alla conservazione dei siti Natura 2000. Con riferimento alle intervenute disposizioni normative e programmatiche intervenute in corso di attuazione del “*Terzo Programma di Azione*”, si richiamano in particolare: il “*Regolamento (UE) 2019/1009*” relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, l’“*Accordo di Bacino Padano*” di cui alla DGR 836/2017, il “*Programma di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico*”, di cui al D.lgs. n. 81/2018 e le misure di conservazione a seguito della definizione dei SIC del Veneto come ZSC.

Le ulteriori misure di rafforzamento della tutela ambientale introdotte con il “*Quarto Programma di Azione*” in risposta alle intervenute disposizioni normative e programmatiche interessano principalmente la “*matrice suolo*”, in relazione ad una migliore gestione degli apporti in base alle differenti matrici applicate, la “*matrice acqua*”, in relazione all’estensione di alcuni divieti definiti per gli effluenti di allevamento anche ad altre tipologie di fertilizzanti, la “*matrice atmosfera*”, in relazione alla definizione di misure più rigorose inerenti le modalità di distribuzione, stoccaggio e accumulo per il contenimento delle emissioni nonché la “*matrice biodiversità*”, in relazione all’aggiornamento del sistema di divieti e vincoli per l’applicazione di fertilizzanti ed effluenti ai suoli agricoli ricadenti in siti Natura 2000.

Nonostante le modifiche apportate ed introdotte dal “*Quarto Programma di Azione*” sono complessivamente volte al rafforzamento della tutela dell’ambiente e del territorio, poiché finalizzate a garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità individuati in altri strumenti di programmazione e di regolamentazione, il “*Quarto Programma di Azione*” prevede comunque un articolato sistema di misure di mitigazione, di misure correttive/rafforzate, nonché di azioni assunte in altri ambiti dell’attività regionale, ma comunque finalizzate a supportare in altri ambiti il conseguimento dei medesimi obiettivi di tutela ambientale.

Relativamente al sistema di monitoraggio e di cui all’art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a partire dal 2013 sono stati predisposti report di monitoraggio annuale VAS per le precedenti edizioni del “*Programma*”, fondamentali nel verificare gli impatti attesi in fase di valutazione del “*Programma*” medesimo. Gli indicatori del monitoraggio VAS includono indicatori sulla concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, indicatori sullo stato trofico delle acque superficiali e indicatori sui carichi zootecnici a riscontro del programma di controllo previsto all’art. 6 della medesima Direttiva, che confluiscono anche nella relazione quadriennale ex art. 10 della Direttiva Nitrati.

Rispetto al set di indicatori di cui al “*Terzo Programma di Azione*”, sono state introdotte alcune modifiche tra cui l’introduzione del descrittore “*stato chimico*”, l’introduzione del descrittore “*elementi chimici a sostegno dello stato ecologico*”, la modifica dell’indicatore “*stima dell’azoto minerale*” in “*stima dell’azoto contenuto nei fertilizzanti venduti per tipologia di fertilizzante e forma di azoto*”, l’introduzione del controllo degli inquinanti organici (IPA, PCB, diossine, PFAS) sui suoli agrari, ad integrazione del controllo delle concentrazioni di Cu e Zn, la definizione dell’indicatore della “*matrice Biodiversità*”, nonché il riferimento all’inventario regionale per le emissioni dei gas climalteranti.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Inoltre, secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, nel corso dell'attività di stesura del "Quarto Programmi di Azione" è emersa la necessità di prevedere specifici approfondimenti sulla concentrazione degli inquinanti organici nei suoli interessati dall'applicazione di fertilizzanti ottenuti da fanghi, rifiuti, scarti industriali, non espressamente considerati nelle precedenti edizioni della VAS; nello specifico il "Quarto Programma di Azione", all'art. "8\_bis comma 3", prevede l'effettuazione di specifici controlli sui terreni interessati dall'applicazione di tali matrici. L'Autorità procedente "Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – venatoria", a seguito dei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate con riferimento alla proposta di "Programma", di "Rapporto Ambientale" e di "Sintesi non tecnica", adottate con DGR 1697 del 9 dicembre 2020, ha ritenuto di proporre alcune "Indicazioni di recepimento" rispetto a quanto osservato dalle predette Autorità.

Tra le "Indicazioni di recepimento" si richiamano le maggiormente rilevanti e per le quali sono state ritenute necessarie modifiche al Programma o al Rapporto Ambientale, limitatamente ai contenuti oggetto di VAS e nello specifico con riferimento:

- al parere reso da "ARPAV" (prot. reg. n. 18567 del 15.01.2021):
  - l'Autorità procedente ha ritenuto che, *"Si conviene per contro sulla eccezione relativa ai fanghi di depurazione provenienti esclusivamente delle industrie agroalimentari/agroindustriali, la cui filiera di produzione appare come garanzia delle caratteristiche qualitative dei fanghi prodotti, nonché sulla eccezione relativa alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare."*  
A tal fine l'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "2 lett. pp)" del Programma, relativamente all'eccezione relativa ai fanghi di depurazione provenienti esclusivamente delle industrie agroalimentari/agroindustriali e alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare.
  - L'Autorità procedente ha ritenuto che alla luce degli elementi, *"[...] vengono inserite nel rapporto ambientale opportune precisazioni nelle tabelle sulla coerenza esterna per chiarire che l'applicazione delle coperture obbligatorie riguarda esclusivamente i nuovi allevamenti AIA, come stabilito all'art. 12 c. 14\_bis del Programma."*
  - L'Autorità procedente ha ritenuto inoltre di precisare che, a seguito dell'approvazione della DGR 238/2021 che stabilisce il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 sono state proposte anche alcune modifiche all'art. "5 comma 3 lettera n)" del Programma.
- Al parere reso dalla "Città Metropolitana di Venezia" (prot. reg. n. 21749 del 18.01.2021):
  - l'Autorità procedente ha ritenuto che, *"[...] si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, aumentando a 50 m la distanza dalle case sparse, in quanto si assume che 50 m rappresentino una distanza adeguata per il contrasto al disturbo causato da odori o insetti e applicando le medesime distanze per l'accumulo di biomasse costituite da residui vegetali. Per quanto concerne invece la copertura con teli anche dei letami e del SMC, si tratterebbe di onere eccessivo di cui non è comprovata l'efficacia in tema di controllo degli odori, considerato peraltro l'obbligo di maturazione del letame pari a minimo 90 giorni."*  
A tal fine l'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche rispettivamente agli artt. "11, comma 3" e "11 comma 6" del Programma.
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "24 comma 6" del Programma, convenendo che il limite per definire una "modifica sostanziale" sia di 1.000 kg in ZVN e di 3.000 kg in ZO.
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "6 comma 1 lett. D punto 1" del Programma, con riferimento alla riduzione del divieto per i liquami a 90 giorni anziché 120. Inoltre, l'Autorità procedente ha ritenuto, *"[...] Per semplificazione si modifica in tabella a pag. 21 l'indicazione sui letami in ZO, che pure si ritiene non generi comunque dubbi interpretativi. Per completezza si integra nelle tabelle a pag. 21 l'indicazione sui fanghi di depurazione e altri residui."*

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

*Si coglie l'occasione per avanzare una formulazione più chiara relativamente all'applicazione della flessibilità Agrometeo per i periodi di divieto di 90 giorni."*

- L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "8 bis" del Programma, ricordando, inoltre, che, *"[...] l'effettuazione di analisi non previste dalla norma e non associate a limiti di concentrazione è già stata richiesta da ARPAV nel 2016 per i digestati agroindustriali ottenuti con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA)".*
- L'Autorità procedente ha ritenuto, al fine di evitare errate interpretazioni relativamente all'accumulo temporaneo dei letami, di integrare l'art. "11" del Programma con l'inserimento di una "Tabella" riportante l'elenco dei materiali che possono andare in cumulo temporaneo e quelli esclusi.
- L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "12 comma 4" del Programma, al fine di facilitarne la lettura eliminando la ripetizione del medesimo concetto.
- L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "12 comma 9" del Programma, al fine che si possa specificare la tipologia di stoccaggio e il tipo di serbatoio in uso all'azienda.
- L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "21 comma 3" del Programma, al fine di fare pervenire le analisi del digestato agro-industriale anche alle Province oltre che ad ARPAV.
- L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "27" del Programma, precisando che, *"[...] nell'art. 27 sarà specificato che eventuali inadempienze relative alle disposizioni introdotte in recepimento del Codice Agricoltura allegato al Programma di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018 o al recepimento delle misure sulla qualità dell'aria di cui all'Accordo di Bacino Padano e dei successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, non determinano riduzione degli aiuti PAC, in quanto non rientrano né tra i criteri del regime di condizionalità né tra requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti."*
- L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre una modifica puntuale all'art. "33 comma 1" del Programma, al fine di una maggiore precisione e migliore richiamo del DM 25/02/2016.
- Al parere reso dalla "Provincia di Rovigo" (prot. reg. n. 52461 del 04.02.2021):
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche rispettivamente agli artt. "4 comma 4" e "5 comma 4" del Programma, consistenti sostanzialmente in una riformulazione di parti dei succitati articoli e parità di significato.
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "8 ter" del Programma, inserendo un apposito commento al testo, relativamente al, *"[...] rispetto del tetto di azoto di 170/340 kg/ha da rispettare in ZVN/ZO, l'art. 8 ter non fa mai riferimento ad un calcolo su base media aziendale, in quanto il concetto di media aziendale è proprio solo ed esclusivamente del DM 25/02/2016, che non si applica ai fanghi di depurazione, disciplinati a livello nazionale dal D. Lgs. n. 99/92."*
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "24 comma 6" del Programma, relativamente alla tempistica della presentazione della Comunicazione nitrati, nel caso di azienda produttrice e non utilizzatrice.
- Al parere reso dalla "Provincia di Belluno" (prot. reg. n. 58825 del 08.02.2021):
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "11 comma 3" del Programma, con riferimento all'aumento delle distanze degli accumuli temporanei dei letami da abitazioni sparse e centri abitati
  - L'Autorità procedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "5 comma 8 bis" del Programma, convenendo, *"[...] di precisare la soglia oltre la quale una attrezzatura è definita "in pressione" ai sensi dell'art. 5 c. 8 bis, come attrezzatura che eroga ad una pressione superiore alle 2 atmosfere."*

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- L'Autorità precedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "27" del Programma, precisando che, "[...] nell'art. 27 sarà specificato che eventuali inadempienze relative alle disposizioni introdotte in recepimento del Codice Agricoltura allegato al Programma di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018 o al recepimento delle misure sulla qualità dell'aria di cui all'Accordo di Bacino Padano e dei successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, non determinano riduzione degli aiuti PAC, in quanto non rientrano né tra i criteri del regime di condizionalità né tra requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti."
- L'Autorità precedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche all'art. "35" del Programma, convenendo di, "[...] meglio precisare l'ambito dell'art. 35 relativo alle dichiarazioni da parte di aziende con quantitativi di acque reflue non rilevanti, in quanto la dichiarazione è dovuta, in analogia alla comunicazione di cui all'art. 24 c. 3 lettera e) e comma 4 lettera e), in caso di utilizzo agronomico di acque reflue. In tal senso sono inequivocabili le condizioni stabilite all'art. 29 c. 4 del PdA, che chiariscono che le modalità semplificate si applicano in caso di utilizzo agronomico su terreni in disponibilità dell'azienda."
- Al parere reso dalla "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (prot. reg. n. 67174 del 12.02.2021):
  - L'Autorità precedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche rispettivamente agli artt. "4 comma 10" e "5 comma 10" del Programma, convenendo che, "L'obiettivo della prescrizione è evitare che, nelle more della conclusione della valutazione del rischio o della conclusione degli eventuali interventi di bonifica/messa in sicurezza, possa essere condotto un'attività agronomica su siti per i quali si sono riscontrati superamenti CSC. Tuttavia, tenuto conto dell'osservazione MATTM, si ritiene opportuno permettere che tale attività possa essere condotta anche in attesa degli esiti della valutazione del rischio, qualora espressamente ammessa dalla ASL competente."
  - L'Autorità precedente ha ritenuto di proporre alcune modifiche al Programma e al Rapporto Ambientale. Nello specifico ha convenuto di introdurre, "[...] al paragrafo 6.1.3 del RA una specifica inerente PGRA e PAI." e, "[...] un allegato al Programma che evidenzi l'evoluzione della regolamentazione nel corso degli anni e l'adozione di misure di ulteriore rafforzamento della tutela ambientale nel quarto PdA."  
Inoltre, ha convenuto di proporre alcune modifiche all'art. "6 comma 3" del Programma, convenendo di prevedere una ulteriore conferma dell'obbligo di rispetto del divieto continuativo all'interno della proposta di quarto PdA anche qualora vengano variate le decorrenze dei divieti per specifiche condizioni pedoclimatiche locali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del DM 25/02/2016.

**CONCLUDENDO** alla luce delle valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale e con gli approfondimenti svolti in sede istruttoria, si ritiene che:

- con l'applicazione delle "Misure di mitigazione, misure correttive/rafforzate, azioni assunte in altri ambiti dell'attività regionale" così come individuate nel PdA;
- con l'applicazione e il rispetto dei contenuti dell'allegato "A - Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" al PdA;
- con l'osservanza e il recepimento degli elementi di riscontro e delle indicazioni di recepimento, così come individuati nell'allegato "7 - Dichiarazione sulle note pervenute dalle Autorità Ambientali e relativa attività istruttoria" relativamente alle indicazioni poste dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PdA;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- prendendo atto dei contenuti del prospetto con riferimento alle sole osservazioni considerate avere attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale, limitatamente a quanto evidenziato nella presente proposta di sostenibilità ambientale e secondo l'articolazione evidenziata nell'allegato "9 - Dichiarazione sulle osservazioni pervenute da soggetti interessati".

**RITENUTO CHE** dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia stata correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI – parte seconda - del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" potrebbe avere sull'ambiente, come previsto dal medesimo Decreto.

**RITENUTO** di evidenziare che in sede di Commissione VAS è stata rilevata la presenza di taluni refusi non sostanziali e dovuti esclusivamente ad imprecisioni e/o errori di battitura, come nel caso della comunicazione relativamente al numero di osservazioni aventi attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale, indicate in numero di 93, mentre il numero corretto, come evidente nella documentazione in atti, è di n. 96 osservazioni aventi attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale.

Prima dell'approvazione del Programma tali refusi, non sostanziali e derivanti da meri errori di battitura, dovranno essere correttamente rettificati.

Inoltre, in sede di Commissione VAS, è stata data evidenza che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 08.06.2021, è stato dato avvio all'iter di aggiornamento e revisione del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali" di cui alla L.R. n. 3/2000.

Tra le linee strategiche di tale aggiornamento e revisione si richiama, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche la n. 5 recante: "5. definizione di una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile, anche allo scopo di valorizzare il recupero della sostanza organica nel suolo per contrastare i cambiamenti climatici e la desertificazione". La richiamata strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile riverbererà inevitabilmente i suoi effetti e determinazioni anche sul "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto", che dovrà quindi essere adeguato a seguito di specifiche normazioni ed approfondimenti da parte dell'Autorità competente per il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali", per le parti afferenti e interessanti il Programma medesimo, senza che ciò comporti la necessità di sottoporre le parti in variante del Programma a verifica di sostenibilità ambientale. Infatti, la prevista attività di aggiornamento del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali" non può prescindere dal rispetto degli obblighi stabiliti dalla parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), che devono essere espletati contestualmente alla formulazione delle nuove versioni degli strumenti in parola.

Sempre in sede di Commissione VAS si è ritenuto di estendere anche alla "matrice aria", quanto già previsto attualmente per la sola "matrice acqua" in tema di "Sanzioni penali", ai sensi dell'"Articolo 28 – Sanzioni" dell'"Allegato A – Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" del "Programma d'Azione".

Nello specifico, si ritiene quindi di modificare il primo punto del comma 1 dell'art. 28, stralciando le parole "(...) comma 14 dell'articolo 137 (...)", richiamando quindi per le "Sanzioni penali" quanto complessivamente previsto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non solo limitatamente a quanto previsto per la "matrice acqua".

Il primo punto del comma 1 dovrà quindi essere rielaborato come segue:

"- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Sanzioni penali";

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Sempre con riferimento al succitato "Articolo 28 – Sanzioni", al fine di consentire l'automatico adeguamento alla normativa regionale, anche in corso di aggiornamento/revisione, relativamente alle "Sanzioni amministrative" e quindi di consentire l'immediato adeguamento del "Programma d'Azione" anche a successive emanazioni e aggiornamenti delle normative regionali, si propone quindi di aggiungere le parole "(...), e alle normative regionali di riferimento" al secondo punto del comma 1. Il secondo punto del comma 1 dovrà quindi essere rielaborato come segue:

*"- legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, articolo 65 quater – Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7. Lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e alle normative regionali di riferimento".*

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano Regionale del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto", a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

**prima dell'approvazione del Programma:**

1. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono essere aggiornati nel rispetto di quanto previsto nelle "Indicazioni di recepimento" di cui all'allegato "7 - Dichiarazione sulle note pervenute dalle Autorità Ambientali e relativa attività istruttoria";
2. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono essere aggiornati nel rispetto di quanto previsto dal "Parere di coerenza" di cui all'allegato "9 - Dichiarazione sulle osservazioni pervenute da soggetti interessati", con riferimento alle n. 96 osservazioni dichiarate aventi attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale;
3. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono essere aggiornati al fine di correggere eventuali refusi e/o imprecisioni non sostanziali;
4. i documenti del "Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto" devono richiamare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 08.06.2021 avente ad oggetto "Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 3/2000";
5. il primo punto del comma 1. dell'"Art. 28 – Sanzioni" deve essere rielaborato come segue:  
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Sanzioni penali;
6. il secondo punto del comma 1. dell'"Art. 28 – Sanzioni" deve essere rielaborato come segue:  
– legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, articolo 65 quater – Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7. Lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e alle normative regionali di riferimento".



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

**In sede di attuazione del Programma:**

7. Gli adeguamenti derivanti dall'aggiornamento e revisione del *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 3/2000"* avviato in data 08.06.2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 726, devono essere recepiti nel *"Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione del Veneto"* con riferimento alle parti compatibili e coerenti con il Programma medesimo;
8. Devono essere applicate le *"Misure di mitigazione, misure correttive/rafforzate, azioni assunte in altri ambiti dell'attività regionale"* così come individuate nel PdA, qualora necessarie;
9. Va recepito quanto espressamente indicato nella *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2021"*.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VInCA

*Il presente parere si compone di n. 19*

